PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 18

Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Il congedo di cui al comma precedente sara' concesso di regola, a fine lavorazioni. Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it